

(98/C 196/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4169/97****di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

*Oggetto:* Trasmissioni dell'emittente via satellite SKY nell'UE

Secondo l'emittente via satellite SKY, le leggi britanniche sul diritto d'autore vietano ai cittadini britannici che hanno pagato il canone per la ricezione di SKY nel Regno Unito di captare le trasmissioni quando soggiornano o risiedono in altri paesi dell'Unione europea. Di conseguenza, molti cittadini britannici residenti o in visita in altri paesi dell'Unione europea sono costretti a rinunciare a tali trasmissioni oppure a portare illegalmente all'estero la propria carta SKY e fornire a tale emittente un indirizzo nel Regno Unito. Nessuno degli altri Stati membri dell'UE prevede restrizioni alla ricezione dei propri canali, che sono disponibili in tutti gli altri paesi europei.

Cosa può fare la Commissione per far sì che gli abbonati britannici alla televisione via satellite SKY possano godere degli stessi diritti e condizioni di cui godono gli altri cittadini europei?

**Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione***(24 febbraio 1998)*

La Commissione è perfettamente a conoscenza delle restrizioni che gravano sulla ricezione di taluni servizi di radiodiffusione via satellite nell'ambito della Comunità soprattutto per questioni connesse ai diritti d'autore. Questa situazione non vale solo per l'emittente menzionata dall'onorevole parlamentare, ma anche per altri emittenti via satellite aventi sede in altri Stati membri.

La Commissione ha già esaminato dei casi di restrizioni nella scelta dei programmi televisivi sofferte dai consumatori, senza poter peraltro intervenire in quanto apparentemente non si è in presenza di alcuna violazione del diritto comunitario.

Le limitazioni che gravano sulla ricezione di certi servizi di radiodiffusione via satellite non dipendono infatti da restrizioni normative nazionali in materia di ritrasmissione dei servizi televisivi, quanto piuttosto dalle decisioni commerciali degli operatori in questione a seguito, principalmente, degli accordi di sfruttamento conclusi con i detentori dei diritti relativamente alla diffusione delle loro opere. Non vi è pertanto alcuna violazione delle norme relative al mercato interno.

(98/C 196/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4172/97****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

*Oggetto:* Politica di coesione e cultura

Nella sua comunicazione COM(96)512 def. intitolata «Politica di coesione e cultura: un contributo all'occupazione» (segnatamente nell'introduzione, a pagina 3) la Commissione fa riferimento alla varia natura del termine «cultura», senza riuscire a svelare in cosa consista tale varietà.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle attività che rientrano nel concetto di «cultura» nell'ambito della politica di coesione?

**Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione***(17 febbraio 1998)*

Nell'introduzione della comunicazione COM(96)512 def. la varietà del termine «cultura» è spiegata in questi termini:

«Sono sempre più strette e varie le relazioni tra la vita culturale (istituzioni pubbliche a carattere culturale e socioculturale: teatri, musei, centri artistici, località artistiche urbane e rurali, scuole d'arte e di musica, ecc.) e l'economia culturale (mercato musicale, artistico, letterario e librario, produzione cinematografica, televisiva e video, fotografia, design, arti plastiche e spettacolo, architettura, mestieri artistici, tutela dei monumenti storici, turismo)».